

## **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

Nr. 187 di Repertorio 2021\_\_\_\_\_

### **SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA**

Accordo Quadro per l'affidamento dei Servizi integrati di Facility Management da eseguirsi sugli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni del territorio della Regione Liguria, adibiti prevalentemente ad uso ufficio e/o ad attività scolastiche – Lotto 1: immobili siti nei territori comunali della Città Metropolitana di Genova di proprietà o in uso a qualsiasi titolo della stessa - Appalto verde (DM 11 ottobre 2017; DM 07 marzo 2012; DM 10 marzo 2020) - CIG 83213535BA, ID 4470.

**---ooo§ooo---**

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di ottobre dai rispettivi domicili in video conferenza si sono riuniti:

- la Dott.ssa Norma Tombesi, [REDACTED]  
[REDACTED], nella sua qualità di Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante della Direzione Servizi generali, scuole e governance, in rappresentanza della Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione" o "Stazione Appaltante";

- l'Ing. Marco Bongiorno, [REDACTED]  
[REDACTED], domiciliato per la carica in Milano (MI), Via Anna Maria Mozzoni n.12, sede legale di SIRAM S.P.A. (C.F. e P.IVA 08786190150, della quale è Procuratore Speciale, in forza di procura speciale, conferita in data 8 luglio 2015 con atto autenticato dal dottor

Stefano Rampolla, Notaio nella sede di Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, Repertorio n.54084, Raccolta n.13513, registrato in Milano il 20 luglio 2015 al n.26048 serie 1T, prodotto in copia digitale firmata digitalmente e dichiarata conforme all'originale cartaceo, allegato al presente contratto ("Allegato A" - impronta del file SHA256: 8AB2934C5416B3D4926805E88BAD661F8E1FAD7E63430EE2EEB9FD4FE78F877B).

SIRAM S.P.A. è mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) nel quale è mandante il consorzio CON.I.S.TER. (C.F. e P.IVA 01534640998), con sede legale in Genova (GE), Via De Marini n.1.

L'R.T.I., aggiudicatario dell'appalto in oggetto e di seguito denominato anche "Appaltatore", è costituito con atto notarile del 19 ottobre 2021, Repertorio n.73924, Raccolta n.32570, redatto dal dottor Carlo Maria Canali, Notaio nella sede di Parma, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Parma, registrato in Parma il 20 ottobre 2021 al n.19580, serie 1T, prodotto in copia digitale conforme all'originale cartaceo, e allegato al presente Accordo Quadro ("Allegato B" - impronta del file SHA256: 8BBC11E4E64175360FD7DDC15B6122CB1124619DA9C0BE540EC8D6901B580956).

Di comune accordo le parti sunnominate rinunciano all'assistenza dei testimoni e dispongono tra loro quanto segue:

### **PREMESSO**

- che con Determinazione Dirigenziale n.1089 del 16 giugno 2020 il Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante – Segreteria Generale,

dovendo procedere all'affidamento dei servizi integrati di Facility Management relativamente agli immobili del patrimonio della Città metropolitana adibiti a uso ufficio e ad attività scolastiche, ha approvato l'indizione di una gara per l'affidamento, attraverso lo strumento dell'Accordo Quadro, dei Servizi integrati di Facility Management da eseguirsi sugli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni del territorio della Regione Liguria, adibiti prevalentemente ad uso ufficio e/o ad attività scolastiche –Appalto verde (DM 11 ottobre 2017; DM 07 marzo 2012; DM 10 marzo 2020), in quanto la Città Metropolitana di Genova, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, del D.P.C.M 11 novembre 2014 e delle Deliberazioni Anac del 23 luglio 2015 n.58 e del 17 gennaio 2018, n. 31, è Soggetto Aggregatore e come tale competente per l'affidamento, con forme di aggregazione del fabbisogno condotte su base regionale, dei contratti pubblici aventi ad oggetto determinati servizi, tra i quali i servizi di Facility management sugli immobili;

- che con detta Determinazione Dirigenziale si è proceduto pertanto alla suddivisione dell'affidamento nei seguenti tre lotti territoriali, comprendenti nel complesso l'intero territorio regionale:

--- Lotto 1: Servizi integrati di Facility Management sugli immobili siti nei territori comunali della Città Metropolitana di Genova di proprietà o in uso a qualsiasi titolo della stessa (importo a base di gara € 27.600.000,00, I.V.A. esclusa, comprendente gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze, quantificati in € 690.000,00, questi ultimi

non soggetti a ribasso, ed il costo stimato della manodopera, pari ad € 12.806.000,00)

--- Lotto 2: Servizi integrati di Facility Management sugli immobili siti nei territori comunali della Città Metropolitana di Genova e della provincia della Spezia di proprietà o in uso a qualsiasi titolo delle Pubbliche Amministrazioni diverse dalla Città Metropolitana di Genova (importo a base di gara € 25.800.000,00, I.V.A. esclusa, comprendente gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze, quantificati in € 645.000,00, questi ultimi non soggetti a ribasso, ed il costo stimato della manodopera, pari ad € 11.971.000,00)

--- Lotto 3: Servizi integrati di Facility Management sugli immobili siti nei territori comunali delle province di Savona e Imperia di proprietà o in uso a qualsiasi titolo delle Pubbliche Amministrazioni (importo a base di gara € 26.100.000,00, I.V.A. esclusa, comprendente gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze, quantificati in € 652.500,00, questi ultimi non soggetti a ribasso, ed il costo stimato della manodopera, pari ad € 12.110.000,00;

- che con detta Determinazione Dirigenziale si è proceduto ad approvare i documenti progettuali e di gara, da espletarsi con procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;

- che con Determinazione Dirigenziale n.1067 del 19 maggio 2021 il Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante, Direzione Servizi ge-

nerali, scuole e governance, nel prendere atto dell'esito della procedura aperta finalizzata alla conclusione dell'Accordo Quadro in oggetto, per quanto concerne il Lotto 1, ha approvato l'aggiudicazione in favore dell'R.T.I. COOPSERVICE S.COOP.P.A. / ANTAS S.p.A. (C.F. e P.IVA 02126260062) / CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F. e P.IVA 03530851207), che ha offerto un ribasso medio sui prezzi unitari del 21,9708%;

- che la sopra citata Determinazione Dirigenziale n.1067 del 19 maggio 2021 è stata impugnata da SIRAM S.p.A. in sede giurisdizionale, e annullata dal T.A.R. Liguria, Sez. I con sentenza, immediatamente esecutiva, n. 649/2021 del 9 luglio 2021;

- che per effetto di detta sentenza, con Determinazione dirigenziale n 1837 del 30 agosto 2021 il Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante, preso atto della nuova valutazione effettuata dalla Commissione di Gara, che ha ridefinito la graduatoria finale relativamente al lotto n.1, ha disposto l'aggiudicazione del servizio di cui all'oggetto all'R.T.I. SIRAM S.p.A./ CON.I.S.TER (Consorzio tra imprese artigiane);

- che l'articolo 32 comma 8 Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 prevede che *"Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata*

*dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate"*

- che con ordinanza n. 5538/2021, in data 7 ottobre 2021 il Consiglio di Stato:

---- ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'istanza cautelare di COOPSERVICE S.COOP.P.A., la quale ultima a fronte della ritenuta impossibilità da parte dei Giudici di secondo grado di definire subito il contenzioso anche nel merito e, quindi, di esprimersi in ordine al fumus boni iuris, ha rinunciato alla tutela cautelare;

---- ha rimesso al Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato la fissazione della data per la trattazione del merito;

- che allo stato, a fronte dell'efficacia della seconda aggiudicazione disposta nei confronti dell'R.T.I. SIRAM S.p.A./ CON.I.S.TER, si può dare esecuzione al predetto atto con la stipula del relativo contratto (Accordo Quadro);
- che un eventuale accoglimento dell'appello di COOPSERVICE S.COOP.P.A. nel merito determinerà la caducazione del presente Accordo Quadro, con reviviscenza della prima aggiudicazione disposta nei confronti dell'R.T.I. COOPSERVICE S.COOP.P.A. / ANTAS S.p.A. / CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA;
- che le verifiche sui requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, hanno dato esito positivo;
- che, per quanto concerne in particolare le verifiche antimafia:
  - SIRAM S.p.A. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Milano con iscrizione il cui rinnovo risulta in corso di istruttoria;
  - CON.I.S.TER (Consorzio tra imprese artigiane) risulta iscritta nella White List della Prefettura di Genova con iscrizione valida fino al 1° marzo 2022;
  - CAT SERVIZI S.R.L. (impresa consorziata esecutrice), C.F. e P.IVA 02551890995, avente sede legale in Genova (GE), Via al Molo Giano snc, risulta iscritta nella White List della Prefettura di Genova con iscrizione valida fino al 30 maggio 2022;
  - EDILPIEMME S.R.L. (impresa consorziata esecutrice), C.F. e P.IVA 02976240107, avente sede legale in Genova (GE), Via T. Invrea 18/1, risulta iscritta nella White List della Prefettura di Genova con iscrizione valida fino al 21 febbraio 2022

-- TECNO GARDEN DI RONDA S.R.L (impresa ausiliaria) C.F. e P.IVA 02596330064, avente sede legale in Sezzadio (AL), Via Castelspina 9, risulta regolare al controllo effettuato mediante consultazione della BDNA Banca Dati Nazionale Antimafia del 28 aprile 2021 (PR\_ALUTG\_Ingresso\_0010130\_20210428).

- che ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è possibile procedere alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, fatta salva la facoltà di revoca o di recesso a favore dell'Amministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti riconducibili all'Appaltatore di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste dalla legislazione antimafia.

- che a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali l'Appaltatore ha presentato garanzia fideiussoria n. 01.000054338 rilasciata in Milano il 27/09/2021 da S2C Spa - Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni. per una somma garantita pari a € 754.654,90# (settecentocinquantaquattromilaseicentocinquantaquattro/90);

- che è decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

## **TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 - Oggetto**

La premessa narrativa forma parte integrante del presente Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento di Servizi integrati di Facility Management sugli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pub-



bliche Amministrazioni, adibiti prevalentemente ad uso ufficio e/o ad attività scolastiche e formative. Negli immobili adibiti ad attività scolastiche possono essere ricompresi anche gli spazi ad uso sportivo funzionali alle attività stesse.

Il Lotto 1, oggetto del presente Accordo Quadro, riguarda gli immobili siti nei territori comunali della Città Metropolitana di Genova di proprietà o in uso a qualsiasi titolo della stessa.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'Accordo Quadro gli immobili a destinazione prevalentemente sportiva, ricreativa o museale, residenziale nonché gli immobili/ambienti/aree adibiti ad attività tipicamente sanitarie.

L'oggetto dell'appalto comprende la pianificazione, la programmazione, la progettazione, la gestione, l'esecuzione ed il controllo dei servizi di seguito dettagliati, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, nelle Condizioni Generali, nei Capitolati Tecnici e, se migliorative, nell'Offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore.

I servizi di facility management oggetto dell'appalto sono così classificati:

Tipologie di servizi	Servizi		Sub servizi principali
Servizi gestionali	1	Servizi di governo	Gestione Sistema Informativo Gestione Anagrafica Tecnica Gestione Call Center Gestione richieste e interventi

Servizi operativi di Manutenzione	2	Manutenzione Edile	Manutenzione programmata Manutenzione riparativa (a guasto) Manutenzione migliorativa, di ripristino e di riqualificazione <i>1. componenti Edili</i>
	3	Manutenzione Impianti	Manutenzione programmata Manutenzione riparativa (a guasto) Manutenzione migliorativa, di ripristino e di riqualificazione <i>Impianti</i> <i>1. Elettrici e speciali</i> <i>2. Idrico-sanitari</i> <i>3. Antincendio</i> <i>4. Fissi di trasporto (ascensori, montascale, ecc.)</i>
	4	Climatizzazione Ambientale	Conduzione e manutenzione <i>Impianti di Riscaldamento e acqua calda sanitaria</i> (servizio energia e servizio riscaldamento) Manutenzione programmata e riparativa <i>Impianti di Raffrescamento e Trattamento aria</i> Manutenzione migliorativa, di ripristino e di riqualificazione <i>impianti di climatizzazione</i>
	5	Manutenzione Aree verdi	Manutenzione aree Verdi

L'Accordo Quadro è stipulato dalla Città Metropolitana in quanto Soggetto Aggregatore iscritto nell'elenco ANAC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, e dell'articolo 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dalle Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

Nel presente Accordo Quadro relativo al lotto 1, ogni riferimento alle "Amministrazioni (Pubbliche) contraenti" si intende riferito alla Città me-

tropolitana non in quanto Soggetto Aggregatore / Stazione Appaltante, ma in quanto Pubblica Amministrazione aderente all'Accordo Quadro e che attiva i Contratti Derivati

L'aggiudicazione e la sottoscrizione dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione né per la Città Metropolitana né per le Amministrazioni Pubbliche contraenti del territorio regionale in merito all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prestazioni. Il soggetto aggiudicatario, pertanto, nulla può pretendere né dalla Città Metropolitana né dalle Amministrazioni Pubbliche contraenti del territorio regionale, in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Soggetto Aggiudicatario si impegna a svolgere tutte le prestazioni previste dall'appalto al fine di assicurare la conduzione e la conservazione dei beni immobili oggetto dei contratti derivati, attivati con le modalità di cui ai successivi punti, nel miglior stato di efficienza possibile e con la massima disponibilità d'uso, nel rispetto dei contenuti contrattuali, delle migliorie previste in sede di offerta, assumendo la responsabilità esclusiva del raggiungimento e/o mantenimento di livelli prestazionali stabiliti dal Committente.

## **Articolo 2 - Documenti contrattuali**

Costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro e sono allegati materialmente ad esso:

- l'Allegato "C" (Condizioni Generali e i relativi Allegati)
- gli Allegati "D" Capitolati Tecnici
- - l'Allegato "D.1" - Capitolato Tecnico n. 1 Servizi di Governo

- - - l'Allegato "D.2" - Capitolato Tecnico n. 2 Manutenzione Edile
- - - l'Allegato "D.3" - Capitolato Tecnico n. 3 Manutenzione Impianti
- - - l'Allegato "D.4" - Capitolato Tecnico n. 4 Climatizzazione Ambientale
- - - l'Allegato "D.5" - Capitolato Tecnico n. 5 Manutenzione Aree verdi
- l'Allegato "E" - Offerta Tecnica del Soggetto Aggiudicatario
- l'Allegato "F" - Offerta Economica del Soggetto Aggiudicatario

Gli allegati di cui sopra, che in sede di gara sono stati inseriti sulla Piattaforma Sintel / Aria S.p.A come documenti digitali firmati digitalmente dall'Amministrazione o dall'Appaltatore, sono dettagliati nell'Appendice 1 in calce al presente Accordo Quadro.

Fa comunque parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente e fisicamente unita al medesimo, ma depositata agli atti dell'Amministrazione, la documentazione di gara.

### **Articolo 3 - Valore dell'Accordo Quadro**

L'importo contrattuale massimo, prevedendo una durata massima di 72 (settantadue) mesi dei Contratti Derivati, è pari a € 27.600.000,00# (ventisettemilioniseicentomila/00), oneri fiscali esclusi.

Il predetto importo contrattuale si riferisce ai contratti derivati attivabili nel corso della durata dell'Accordo Quadro.

I ribassi offerti in sede di gara, di cui alla offerta economica, sono applicati sui prezzi unitari.

Le quantità effettive di prestazioni da fornire sono determinate fino a concorrenza dell'importo contrattuale, da intendersi al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, eventualmente incrementato, fatte

salve le variazioni contrattuali in aumento o in diminuzione, entro i limiti previsti dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in relazione al valore dei singoli contratti derivati, secondo le modalità specificate nelle Condizioni Generali.

#### **Articolo 4 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza**

L'Accordo Quadro e i contratti derivati sono regolati dalle previsioni dell'Accordo Quadro stesso, nonché dagli atti, documenti e normative richiamati nell'Accordo Quadro stesso e nei relativi Allegati.

I Contratti derivati sono altresì regolati da quanto stabilito negli Ordinativi Principali di Fornitura, negli Atti Aggiuntivi, nel Piano Dettagliato delle Attività, nel Verbale di Consegna e negli Ordini di Intervento.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Accordo Quadro e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nel presente Accordo Quadro.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nei Capitolati Tecnici e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolati Tecnici, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della stazione appaltante, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolati Tecnici.

Nel caso in cui dovessero sopravvenire provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell'Accordo Quadro e nei contratti derivati e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e/o con i contratti derivati, la Città Metropolitana di Genova e/o le Amministrazioni contraenti da un lato e

l'Appaltatore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai sopra richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Con riferimento all'esecuzione dei contratti derivati, l'interpretazione delle relative clausole deve essere condotta tenendo conto delle finalità del contratto e degli obiettivi che intende perseguire, così come previsto dagli artt. dal 1362 al 1369 del Codice Civile, avendo riguardo alla relazione gerarchica esistente tra gli elaborati contrattuali sulla base dell'ordine sequenziale sopra descritto.

L'Appaltatore ha l'onere di segnalare tempestivamente all'Amministrazione contraente ogni discordanza o conflitto dovesse rilevare nell'ambito della documentazione contrattuale e delle disposizioni che regolano il contratto derivato, pena la responsabilità per i servizi che risultassero eseguiti in modo non conforme alle prescrizioni.

Il conflitto in ordine all'esatta portata applicativa delle clausole contrattuali non legittima in nessun caso la sospensione delle prestazioni

L'Appaltatore riconosce che la deficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali così come inesattezze, indeterminazioni e discordanze degli elementi grafici non possono in alcun modo giustificare difetti, anomalie, ritardi ed arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore in ogni caso sarà responsabile delle inesattezze, errori od omissioni, contenuti nelle schede, planimetrie, data base informatico, disegni, relazioni e altri documenti da lui stesso preparati, anche

quando detti disegni e documenti siano stati approvati dall'Amministrazione contraente.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione.

## **Articolo 5 - Durata**

### **5.1 Durata dell'Accordo Quadro**

L'Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, fatto salvo l'anticipato esaurimento dell'importo massimo previsto per ciascun lotto di gara, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti derivati per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.

La validità dell'Accordo Quadro non costituisce motivo ostativo all'attivazione di nuove iniziative di acquisto analoghe da parte della Stazione appaltante.

In caso di cessazione anticipata dell'efficacia, a qualsiasi titolo, dell'Accordo Quadro e/o dei contratti derivati, o qualora alla scadenza dei contratti derivati non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento del servizio, l'Appaltatore deve garantire, ai sensi dell'articolo 106 comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste per il periodo necessario e non superiore a 12 mesi, all'espletamento delle

procedure finalizzate all'affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario. Nel corso del periodo di proroga l'Appaltatore si impegna ad eseguire i contratti derivati mantenendo le stesse condizioni, oneri e prezzi definiti in sede di offerta, eventualmente integrati ai sensi delle Condizioni Generali per effetto dell'applicazione della disciplina prevista in tema di "Adeguamento prezzi".

Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore dell'Appaltatore.

## **5.2 Durata dei Contratti derivati**

Nel periodo di validità dell'Accordo Quadro ed entro i limiti di capienza massima consentita per ciascun lotto, le Amministrazioni richiedenti (cioè quelle *Amministrazioni che nel periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro manifestano mediante l'emissione di una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) la propria intenzione di utilizzare l'Accordo Quadro*) possono attivare uno o più contratti derivati, sulla base delle specifiche esigenze temporali e disponibilità delle risorse finanziarie destinabili alla copertura dei costi.

I singoli contratti derivati, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti, hanno una durata compresa tra un minimo di 24 (ventiquattro) mesi e un massimo di 72 (settantadue) mesi, decorrenti dalla data di inizio di erogazione dei servizi indicata nel medesimo Ordinativo Principale di Fornitura.



In ogni caso il contratto derivato non può avere durata superiore ai 30 (trenta) mesi successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro

Resta salva la possibilità di proroga del contratto derivato conformemente a quanto previsto al precedente articolo 5.1.

### **Articolo 6 - Forma e contenuti del contratto derivato**

In forza dell'adesione all'Accordo Quadro, l'Amministrazione contraente e l'Appaltatore danno luogo ad un autonomo rapporto contrattuale, per il quale la Città Metropolitana di Genova non assume nessuna responsabilità e non presta garanzia alcuna.

Il contratto derivato si instaura con l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF), senza necessità di ulteriore formalizzazione.

A seguito dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) l'Amministrazione contraente comunica la formalizzazione dell'adesione all'Accordo Quadro.

Costituisce contenuto necessario del contratto derivato (Set Minimo di Servizi) l'attivazione:

- di tutti i Servizi Gestionali di cui al Capitolato Tecnico n. 1 Servizi di Governo;
- di almeno n. 3 (tre) sub servizi Operativi, sulla base delle specifiche esigenze, nell'ambito delle tipologie di attività degli stessi e secondo le modalità descritte nel processo di cui alle Condizioni Generali.

In funzione delle diverse caratteristiche degli immobili e delle proprie particolari esigenze, le Amministrazioni Contraenti potranno prevedere configurazioni personalizzate sia nella scelta dei singoli sub-servizi sia nella scelta della tipologia manutentiva da prevedere nel contratto deri-

vato (programmata e/o riparativa); la configurazione personalizzata dei servizi verrà definita in sede di approvazione da parte dell'Amministrazione contraente del Piano dettagliato delle attività (PDA).

I servizi costituenti il contenuto minimo sono attivati attraverso l'Ordinativo Principale di Fornitura contestualmente all'utilizzo dell'Accordo Quadro, a prescindere dall'effettivo inizio di erogazione dei servizi stessi che potrà avvenire anche in momenti differenti in funzione della scadenza dei relativi contratti eventualmente in essere con altri fornitori.

#### **Articolo 7 - Adesione all'Accordo Quadro e attivazione dei servizi**

Il processo di adesione all'Accordo Quadro e di attivazione dei servizi da parte delle Amministrazioni contraenti è sinteticamente articolato nelle fasi di seguito descritte e nell'Allegato 1 delle Condizioni Generali - Quadro sinottico processo attivazione dei servizi. Si rinvia alle previsioni contenute nelle Condizioni Generali per una disciplina di maggior dettaglio.

##### **1) Richiesta Preliminare di Fornitura.**

La Richiesta Preliminare di Fornitura (di seguito RPF) è il documento con cui l'Amministrazione, preliminarmente all'adesione all'Accordo Quadro, formalizza il proprio interesse alla fruizione dei servizi previsti dallo stesso.

Tale richiesta, sottoscritta digitalmente e compilata secondo le modalità contenute nelle Condizioni Generali, è inviata dall'Amministrazione richiedente, nella persona del responsabile del procedimento, a mezzo

posta certificata all'Appaltatore, e per conoscenza alla Stazione Appaltante.

Con la richiesta l'Amministrazione s'impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dall'Accordo Quadro, ed in particolare a valutare il successivo PDA e a formalizzare eventuali osservazioni e/o integrazioni.

## **2) Esame della richiesta e definizione calendario sopralluogo:**

l'Appaltatore, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta stessa, comunica all'Amministrazione richiedente, a mezzo posta certificata, l'accettazione della Richiesta Preliminare di Fornitura o l'eventuale necessità di integrazioni, concordando, in caso positivo, una o più date per definire il calendario del sopralluogo congiunto presso l'immobile/i e/o porzioni dello/degli stesso/i, da realizzarsi secondo le modalità contenute nelle Condizioni Generali. In caso di rifiuto della richiesta, l'Appaltatore dovrà esporre dettagliatamente le ragioni della mancata accettazione.

La richiesta potrà essere rifiutata dall'Appaltatore qualora provenga da una Pubblica Amministrazione diversa da quelle ammesse all'utilizzo dell'Accordo Quadro o sia formulata in relazione a immobili aventi destinazioni non previste dallo stesso Accordo Quadro.

Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dei termini previsti, determina l'applicazione della penale di cui all'art. 11 del presente Accordo Quadro.

## **3) Valutazione sommaria della capienza dell'Accordo Quadro:**

Entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ultimazione del sopralluogo, l'Appaltatore, sulla

base di una prima valutazione sommaria del valore complessivo dei servizi individuati dall'Amministrazione richiedente, verifica la capienza dell'Accordo Quadro in ragione della effettiva disponibilità residua rispetto all'importo massimo assegnato e ne dà comunicazione all'Amministrazione richiedente e alla Stazione Appaltante, secondo le modalità contenute nelle Condizioni Generali.

Nel caso la verifica abbia esito positivo, la comunicazione in ordine alla capienza del massimale assegnato rispetto al valore dei servizi richiesti, vincola l'Appaltatore ad accantonare la quota parte di massimale necessaria a soddisfare il futuro Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) fino all'eventuale emissione dello stesso o alla decadenza della RPF.

**4) Piano dettagliato delle attività (PDA):** Nel caso di esito positivo della valutazione, entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di capienza, l'Appaltatore redige il "Piano dettagliato delle Attività" (PDA), secondo le modalità contenute nelle Condizioni Generali e lo presenta all'Amministrazione contraente per la necessaria condivisione.

Il PDA fornisce all'Amministrazione richiedente le necessarie informazioni per valutare il contenuto dei servizi offerti, in termini di pianificazione delle attività, modalità gestionali e operative di attivazione, corrispettivi economici.

Contestualmente alla definizione del PDA l'Appaltatore provvede, con le modalità e con le forme previste dalle Condizioni Generali, alla revisione del DUVRI\_standard\_AQ Rev.1, redigendo, in coordinamento

con l'Amministrazione Contraente, il DUVRI\_CD Rev.0, integrato dai dati e dall'individuazione dei rischi riferiti alle unità organizzative e funzionali di diretta competenza e degli eventuali ulteriori costi derivanti da rischi per interferenze che dovessero emergere in questa fase per condizioni particolari e specifiche esistenti nel luogo di lavoro di competenza dell'Amministrazione richiedente.

Il ritardo nella presentazione del Piano dettagliato delle attività determina l'applicazione da parte della Stazione appaltante della penale di cui all'art. 11 del presente Accordo Quadro.

**5) Condivisione e approvazione del PDA:** Nei 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla presentazione del PDA da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione richiedente valuta la rispondenza del Piano alle effettive esigenze in termini di servizi da ordinare, modalità di erogazione e personalizzazione.

L'Amministrazione richiedente può, entro il termine sopra indicato:

- approvare il PDA senza richiedere modifiche, dandone comunicazione per iscritto all'Appaltatore;

ovvero

- comunicare all'Appaltatore le proprie osservazioni e richieste di modifica e/o integrazione.

In quest'ultimo caso l'Appaltatore, non oltre i successivi 7 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'Amministrazione richiedente, elabora e consegna una nuova versione del PDA che tiene conto delle osservazioni formulate.

Eventuali ritardi nella presentazione della nuova versione determinano l'applicazione della penale di cui al punto precedente.

La mancata accettazione del PDA da parte dell'Amministrazione richiedente o la mancata formulazione di osservazioni nei termini sopra indicati, comporta la decadenza del PDA e della RPF ed equivale a formale rinuncia da parte dell'Amministrazione all'acquisizione dei servizi. Per l'effetto la quota precedentemente accantonata dall'Appaltatore per far fronte al futuro OPF torna ad essere disponibile nell'ambito della capienza massima residua a vantaggio di altre Amministrazioni richiedenti.

Ai fini dell'approvazione del PDA l'Amministrazione contraente acquisisce il codice identificativo di gara (CIG), derivato rispetto al CIG dell'Accordo Quadro e adotta, secondo il proprio ordinamento, il provvedimento di autorizzazione a contrarre, assume il relativo impegno di spesa - comprensivo anche degli oneri nascenti dall'Accordo Quadro e posti a carico dell'Amministrazione contraente a favore della Stazione appaltante.

**6) Adesione all'Accordo Quadro:** Entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall'adozione del provvedimento di autorizzazione di cui al punto precedente, l'Amministrazione contraente comunica alla Stazione Appaltante, secondo le modalità contenute nelle Condizioni Generali, la formale adesione all'Accordo Quadro e l'assunzione degli impegni economici discendenti dalla stessa in ragione dei compiti e degli oneri di competenza.

**7) Attività preliminari alla sottoscrizione dell'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF):** successivamente all'approvazione del PDA e preliminarmente alla sottoscrizione dell'OPF l'Amministrazione richiedente provvede alle verifiche necessarie ad accertare la permanenza in capo all'Appaltatore della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e alle disposizioni in materia antimafia di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, all'acquisizione della documentazione comprovante la garanzia definitiva, delle polizze assicurative, dei referenti contrattuali e dei soggetti a vario titolo responsabili delle obbligazioni nascenti dal contratto derivato.

**8) Ordinativo Principale di Fornitura (OPF):** Entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'approvazione del PDA, l'Amministrazione contraente trasmette all'Appaltatore e per conoscenza alla Stazione Appaltante, l'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF), sottoscritto digitalmente dal responsabile del procedimento o dal soggetto autorizzato ad esercitare la potestà negoziale e redatto secondo le modalità contenute nelle Condizioni Generali con espresso richiamo ai contenuti previsti dall'Accordo Quadro, dalle Condizioni generali, dai Capitolati Tecnici e dall'offerta presentata dall'Appaltatore. L'OPF si identifica con il contratto derivato.

**9) Avvio del contratto derivato:** entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, ovvero nel maggior termine concordato con l'Amministrazione Contraente, ha inizio l'esecuzione del contratto, formalizzata dalla sotto-

scrizione del Verbale di Consegna degli immobili, con le modalità contenute nelle Condizioni Generali, con la quale l'Appaltatore prende in carico i beni oggetto del contratto derivato, pena l'applicazione delle penali stabilite all'art. 11 del presente Accordo Quadro.

L'appaltatore s'impegna ad eseguire le nuove prestazioni nel pieno rispetto di tutte le condizioni contrattuali, conformemente all'offerta presentata.

Le singole Amministrazioni, in corso di rapporto e alle medesime condizioni contrattuali, si riservano la facoltà di variare gli orari di svolgimento del servizio.

**10) Modifiche al contratto derivato (Atto aggiuntivo all'OPF):** nel corso dell'esecuzione del contratto derivato instaurato per effetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura, l'Amministrazione contraente può adeguare i servizi attivati in ragione di variazioni che interessano il patrimonio immobiliare o le prestazioni richieste, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le modalità e con i limiti previsti dall'art. 4.4 "Modifiche del contratto derivato" delle Condizioni generali.

Le modifiche sono formalizzate attraverso l'emissione di uno o più Atti Aggiuntivi all'Ordinativo Principale di Fornitura, preceduti dalla quantificazione da parte dell'Appaltatore del nuovo corrispettivo contrattuale e dall'aggiornamento del PDA che viene approvato dall'Amministrazione contraente secondo le modalità contenute nelle Condizioni Generali.

## **Articolo 8 - Referente dell'Accordo Quadro**



Il Referente del presente Accordo Quadro è il signor Sebastiano Alessandro Favara, nato a Catania (CT) il 7 luglio 1969, C.F. FVRSST69L07C351U, nominato con atto notarile del 19 febbraio 2020, Repertorio n.143475/56913, conservato in atti in copia digitale.

Il Referente di cui sopra rappresenta l'Appaltatore, con poteri di firma, in tutti i rapporti intercorrenti con la Stazione Appaltante e le Amministrazioni Contraenti.

Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore per l'operato del suo rappresentante.

Il Referente dell'Accordo Quadro deve essere in possesso delle competenze e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico; assicura lo svolgimento delle attività in modo conforme alla presente Accordo Quadro, alle Condizioni Generali, ai Capitolati Tecnici e all'offerta presentata, nel rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti ai servizi.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza formalizzate in contraddittorio al Referente dell'Accordo si intendono, anche ai fini della decorrenza di termini di decadenza e di prescrizione, direttamente formalizzate all'Appaltatore.

In caso di impedimento del Referente dell'Accordo Quadro ad assicurare lo svolgimento dell'incarico, l'Appaltatore deve tempestivamente individuare un Referente sostituto conferendogli i necessari poteri di rappresentanza; l'avvenuta nomina in sostituzione e la relativa procura

devono essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante e alle Amministrazioni contraenti.

È facoltà della Stazione Appaltante chiedere all'Appaltatore la sostituzione del Referente dell'Accordo Quadro sulla base di congrua motivazione.

L'Appaltatore deve rendersi disponibile a partecipare ad incontri convocati dalla Stazione Appaltante, ogni qual volta la stessa lo ritenesse necessario per la gestione dell'Accordo Quadro e dei rapporti discendenti.

Si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni generali per quanto attiene l'individuazione delle ulteriori figure contrattuali competenti a rapportarsi con le Amministrazioni contraenti relativamente alla gestione dei contratti derivati.

Il referente per l'Accordo Quadro per la Stazione appaltante è individuato nel Responsabile del procedimento per la procedura di affidamento della stessa, il quale potrà a suo volta individuare un Direttore per l'esecuzione e avvalersi di una struttura di supporto con competenze trasversali utili alla gestione amministrativa, contrattuale, tecnica ed economica del presente Accordo Quadro.

Fino alla nomina del Direttore dell'esecuzione e dell'individuazione della struttura di supporto, le funzioni sono svolte dal Responsabile del Procedimento.

## **Articolo 9 - Garanzia definitiva**

### **9.1 Cauzione definitiva sull'Accordo Quadro**

La garanzia definitiva costituita dall'Appaltatore, di cui in premessa, assicura gli obblighi assunti dall'Appaltatore con il presente Accordo Quadro, e in via residuale gli obblighi specifici relativi all'esecuzione dei contratti derivati.

La garanzia definitiva prestata per il presente lotto dell'Accordo Quadro ha durata di 78 (settantotto) mesi, decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, in ragione della durata dell'Accordo Quadro stesso, fissata in quarantotto mesi, e della durata massima dei contratti derivati, che non può eccedere i trenta mesi successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro.

La garanzia definitiva deve essere adeguata dell'incremento di valore conseguente all'applicazione dall'articolo 106, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione; lo svincolo avviene, per ciascun lotto, al termine della validità dell'ultimo dei contratti derivati attivati.

## **9.2 Cauzione definitiva sui contratti derivati**

Con riferimento a ciascun contratto derivato attivato l'Appaltatore costituisce la garanzia definitiva nella misura dell'80% dell'importo corrispondente alla garanzia calcolata sull'importo del contratto derivato attivato secondo le modalità indicate dall'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia assicura gli obblighi assunti dall'Appaltatore per effetto dell'attivazione del relativo contratto derivato.

La garanzia definitiva costituita a favore dell'Amministrazione contraente è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

La garanzia definitiva costituita in funzione del contratto derivato ha validità fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore e fino all'avvenuta riconsegna degli immobili all'Amministrazione contraente, formalizzata con apposito verbale sottoscritto dalle parti. Lo svincolo ha luogo con l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

In caso di proroga dei contratti derivati, nonché nel caso di attivazione di atti aggiuntivi, e/o di attivazione di servizi analoghi e/o complementari, l'Appaltatore s'impegna ad adeguare la durata e l'importo della cauzione definitiva precedentemente costituita, conformemente alle previsioni dell'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

### **9.3 Disciplina comune**

Le garanzie di cui sopra operano rispettivamente, a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dall'invio dell'Ordinativo Principale di fornitura (OPF).

La garanzia definitiva assiste tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore, anche quelle a fronte del cui inadempimento è prevista l'applicazione di penali.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal

ricevimento della relativa richiesta della Stazione Unica Appaltante e/o dell'Amministrazione Contraente.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia definitiva prevista per il contratto derivato può costituire motivo di risoluzione dell'Accordo Quadro e preclude l'attivazione del contratto derivato o ne comporta la risoluzione nel caso lo stesso sia in corso di esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

La Stazione appaltante e le Amministrazioni contraenti esercitano i poteri di escussione sulla garanzia ad esse prestata. La garanzia dovrà espressamente prevedere a favore della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni contraenti la possibilità reciproca di richiedere l'escussione delle rispettive garanzie in caso di incapienza, con impegno a trasferirsi le somme introitate.

La Stazione appaltante e le Amministrazioni contraenti devono comunicarsi reciprocamente la necessità di svincolo delle garanzie definitive costituite in loro favore con un preavviso minimo di 10 giorni, naturali e consecutivi. Eventuali motivi ostativi allo svincolo devono essere comunicati entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione.

#### **Articolo 10 - Modalità di comunicazione**

Tutte le comunicazioni tra Città Metropolitana di Genova, Stazione Appaltante che sottoscrive l'Accordo Quadro, le Amministrazioni contraenti e l'Appaltatore, devono avvenire esclusivamente a mezzo PEC.

Solo in caso di impossibilità documentata possono essere utilizzate altre forme di comunicazione aventi valore legale, quali fax o raccomandata A.R. La comunicazione a mezzo mail può essere effettuata a supporto degli strumenti sopra indicati.

Nell'oggetto della PEC deve essere sempre indicato il codice identificativo dell'Accordo Quadro.

Le parti s'impegnano a comunicare e ad aggiornare tutti i recapiti funzionali alle comunicazioni relative all'Accordo Quadro e ai contratti derivati.

## **Articolo 11 - Sistema di monitoraggio dell'Accordo Quadro e controllo dei contratti derivati**

### **11.1 Monitoraggio dell'Accordo Quadro**

Nel corso della durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti derivati, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare monitoraggi periodici sull'andamento dell'Accordo Quadro, sia richiedendo al Soggetto Aggiudicatario l'elaborazione di reports specifici in relazione allo stato di attuazione dell'Accordo Quadro e agli importi disponibili residui, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, sia mediante la ricognizione delle segnalazioni ricevute dai RUP dei contratti derivati relative a inadempienze nelle prestazioni contrattuali e penali applicate.

L'Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza: a tale fine potrà essergli richiesto l'invio periodico di informazioni riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi Principali di Fornitura ricevuti, suddivisi per Amministrazione Contraente, completi di: codice, importo, numero e ubicazione degli immobili oggetto del contratto, data di stipula, termine finale di durata, ecc.;
- altre eventuali informazioni relative all'andamento dell'Accordo Quadro.

Entro la fine del primo anno di validità dell'Accordo Quadro l'Appaltatore trasmette alla Stazione Unica Appaltante una Relazione Iniziale concernente i seguenti profili:

- 1) criticità riscontrate;
- 2) proposte e soluzioni per il miglioramento dei servizi;
- 3) proposte per il miglioramento dei sistemi di monitoraggio.

Entro il termine di scadenza originario dell'Accordo Quadro, fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata, l'Appaltatore deve inoltre trasmettere alla Stazione Appaltante **una Relazione finale sull'andamento complessivo dell'Accordo Quadro** contenente informazioni aggiuntive relativamente agli eventuali profili di criticità riscontrate e alle possibilità di miglioramento e/o di efficientamento dei servizi emerse nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Il ritardo o l'omissione della relazione determina l'applicazione della penale corrispondente.

L'Appaltatore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Stazione Appaltante i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio effettivamente conseguiti nell'ambito dell'Accordo Quadro; la stazione appaltante e/o le

diverse Amministrazioni Contraenti si riservano comunque il diritto di verificare, nel corso dell'esecuzione dei contratti, l'andamento dei livelli di servizio e di richiedere all'Appaltatore, oltre a quanto indicato nelle Condizioni Generali, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

I monitoraggi e i controlli sull'andamento, rispettivamente, dell'Accordo Quadro e di ogni singolo contratto derivato, potranno avvenire anche per il tramite del programma informatico che la Città Metropolitana di Genova potrà rendere operativo in corso d'opera e che l'Appaltatore e le Amministrazioni contraenti saranno obbligate ad utilizzare.

Per la gestione del Sistema Informativo dei servizi di facility management previsti nell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante ha ritenuto, coerentemente con la necessità di aggregazione a livello regionale dei servizi stessi, la messa a disposizione e l'adozione di un'unica piattaforma informatica integrata per la gestione degli immobili (licenza d'uso software "Property e Facility Manager"), utilizzabile da una pluralità di utenti secondo profilazioni personalizzate e per un numero elevato di immobili.

A tal fine l'Appaltatore dovrà concorrere, in sinergia con la Stazione Appaltante e la/le Società fornitrici delle soluzioni software utilizzate, allo sviluppo di soluzioni per l'implementazione del sistema informativo-informatico utilizzato nell'ambito dell'Accordo Quadro attraverso la presentazione di proposte operative.



In particolare l'Appaltatore dovrà presentare, entro 180 giorni dall'avvio del primo contratto derivato, una Relazione dettagliata contenente proposte operative per:

- il miglioramento, il perfezionamento e/o l'inserimento di appositi "tools" di elaborazione dati, per il controllo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi (controllo delle attività e misurazione delle performance) erogati e/o presi in carico dall'Appaltatore;
- l'incremento dell'affidabilità e della rapidità delle operazioni di interscambio, di aggiornamento, di analisi ed elaborazione dei dati e delle informazioni (reportistiche) tra Amministrazione ed Appaltatore, a garanzia delle elaborazioni documentali scaricabili dal sistema, contribuendo alla riduzione dei passaggi nella "filiera di inserimento e comunicazione dati" (esempio: inserimento o invio diretto al sistema degli esiti dei controlli manutentivi periodici da parte dei manutentori contestualmente all'effettuazione delle manutenzioni programmate, con immediato aggiornamento delle schede dei registri dei controlli manutentivi on line);
- la gestibilità e la semplicità d'uso, soprattutto nei confronti dell'utenza, dell'interfaccia delle varie sezioni/moduli del sistema;

L'obiettivo è di potenziare progressivamente il sistema in essere, ampliandone le applicazioni, le funzionalità e la capacità di elaborare i dati e le informazioni delle banche dati.

Resta inteso che tali proposte non risultano in alcun modo vincolanti per la Stazione Appaltante, che le valuterà ed approverà solo se ritenute migliorative e utili per l'efficienza generale del sistema.

### 11.2 Penali inadempimenti sull'Accordo Quadro

Per ognuna delle inadempienze sotto riportate saranno applicate dalla Stazione appaltante, a seguito della segnalazione inviata dall'Amministrazione Contraente entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data della contestazione all'Appaltatore e a contraddittorio concluso, le seguenti penali:

rif	inadempimento	valore penale
1	Mancato rispetto delle tempistiche previste dal presente Accordo Quadro in relazione al processo di adesione all'Accordo Quadro e attivazione dei servizi	250 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati in Accordo Quadro
2	Ritardo nella consegna o mancata presentazione alla Stazione Appaltante della Relazione Iniziale e della Relazione Finale sull'andamento dell'Accordo Quadro	250 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti in Accordo Quadro
3	Ritardo nella consegna o mancata presentazione alla Stazione Appaltante della reportistica o delle informazioni richieste periodicamente	100 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti in Accordo Quadro
4	Mancata consegna entro 180 gg dall'avvio della prestazione della richiesta relazione relativa alle possibilità di ulteriori implementazioni al sistema, anche in relazione a sviluppi informatici e prodotti software assimilabili	1.000,00 € per mancata predisposizione e consegna della relazione

L'applicazione delle penali sopra elencate avviene mediante escussione della cauzione definitiva prestata a favore della Città Metropolitana di Genova.

Le penali elencate si applicano fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

### 11.3 Sistema di controllo delle prestazioni

La supervisione, il controllo e la verifica di conformità sulla regolare esecuzione e il corretto adempimento degli obblighi e degli impegni previsti dall'Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali e dai restanti documenti contrattuali, sono assicurati da ogni singola Amministrazione contraente, in riferimento al contratto derivato di propria competenza, dal Responsabile del Procedimento al quale spetta, tra gli altri compiti, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo e la sorveglianza in ordine alla efficiente gestione economica e tecnica del contratto.

Il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente emette il certificato di esecuzione dei servizi (CES. Il certificato viene emesso solo a seguito, da parte dell'Amministrazione contraente, della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

L'Appaltatore si obbliga a prestare i servizi oggetto del presente Accordo Quadro e, quindi, dei singoli Contratti derivati, secondo i livelli stabiliti nelle Condizioni generali e nella documentazione di gara, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai Capitolati Tecnici, secondo le migliori proposte in sede di offerta, pena l'applicazione delle penali stabilite nei documenti contrattuali.

Il sistema di controllo delle prestazioni, articolato secondo le diverse tipologie di controllo, indicatori, reportistica, verifiche di conformità e penali, è disciplinato all'art. 10 delle Condizioni Generali.

## **Articolo 12 - Luogo di esecuzione**

Gli immobili e le aree oggetto delle prestazioni contrattuali hanno sede nell'ambito del territorio della Regione Liguria e sono individuati da ciascuna Amministrazione Contraente.

Il Soggetto Aggiudicatario, oltre a quanto previsto in altre parti dell'Accordo Quadro, nelle Condizioni Generali e nei Capitolati Tecnici, si impegna a prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo Principale di Fornitura e nei suoi Atti Aggiuntivi; l'esatta ubicazione degli immobili sarà indicata negli Ordinativi Principali di Fornitura e/o negli Atti Aggiuntivi dalle Amministrazioni Contraenti che provvederanno a comunicarne in tempo utile al Soggetto Aggiudicatario anche l'eventuale variazione.

Resta inteso che i servizi dovranno essere prestati, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione degli immobili di competenza delle Amministrazioni Contraenti.

### **Articolo 13 - Recesso per giusta causa**

Costituiscono motivo di recesso unilaterale tutti i casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di carattere generale da parte dell'Appaltatore o intervenga nei suoi riguardi una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

La Stazione Appaltante recede dall'Accordo Quadro, avuto riguardo al singolo lotto, qualora intervengano le seguenti situazioni:

- 1) l'Appaltatore si sia trovato al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- 2) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati dell'Unione Europea;
- 3) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- 4) sia accertata a carico dell'Appaltatore l'esistenza delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche a seguito dei controlli eseguiti in attuazione della Convenzione stipulata dalla Città Metropolitana di Genova con la Prefettura di Genova;
- 5) sia intervenuta in corso di contratto una condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a carico dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo o comunque rilevanti ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo Quadro in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula del contratto, intervengano altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente, ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti dell'Appaltatore, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti

reticenti o omissivi o l'impiego nell'esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con le Amministrazioni contraenti, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali.

Le cause di recesso sopra indicate rilevano anche nel caso in cui l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d'imprese o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nei casi sopra indicati la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore la volontà di recedere, descrivendo precisamente i fatti e le motivazioni a supporto della decisione e assegnando un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.

Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall'Appaltatore non siano ritenuti accoglibili e adeguati, la Stazione Appaltante adotta i conseguenti provvedimenti e ne dà comunicazione all'Appaltatore.

Le Amministrazioni contraenti sono tenute a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi situazione rilevante di cui venissero a conoscenza affinché la stessa possa condurre le valutazioni di propria competenza.

#### **Articolo 14 - Recesso unilaterale**

Le Amministrazioni contraenti possono esercitare la facoltà di recesso dai contratti derivati prevista dall'articolo 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Responsabile del Procedimento fornisce alla Sta-

zione Appaltante copia del provvedimento con cui viene disposto il recesso, entro e non oltre cinque giorni naturali successivi e consecutivi dalla data di adozione dello stesso.

Gli importi contrattuali non utilizzati a seguito del recesso del Commitente possono essere utilizzati da altre Amministrazioni contraenti.

Ferma restando la possibilità di operare variazioni, anche in riduzione, nella individuazione degli immobili cui si riferiscono le prestazioni contrattuali per effetto delle modifiche consentite dalle Condizioni Generali, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto derivato l'Amministrazione Contraente muti la destinazione d'uso dell'unico immobile/o dell'intero gruppo di immobili oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura e degli eventuali Atti Aggiuntivi, ovvero per qualsivoglia motivo non abbia più la disponibilità o l'uso degli stessi (come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso di cessione o, comunque, dismissione dell'immobile/gruppo di immobili), l'Amministrazione contraente ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, fermo l'obbligo di indennizzo previsto ai sensi dell'art. 1671 c.c.

Resta, peraltro, inteso che qualora, nei casi di cui al capoverso precedente, la singola Amministrazione Contraente assuma l'uso di altro immobile/gruppo di immobili, da adibire alla stessa destinazione, anch'esso ubicato nell'area geografica contrattuale, la medesima Amministrazione Contraente ha la facoltà in luogo del recesso di trasferire i servizi oggetto degli Ordinativi Principali di Fornitura e dei relativi, eventuali, Atti Aggiuntivi dalla stessa già emessi su detto altro nuovo

immobile/gruppo di immobili, nei limiti di importo e di durata che residuano.

Nel caso di attivazione di contratti derivati di durata superiore a 36 (trentasei) mesi le singole Amministrazioni contraenti, alla scadenza del primo triennio potranno recedere in tutto o in parte da quest'ultimo nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa e dei vincoli di spesa pubblica, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale, non siano sufficienti a garantire la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Contratto derivato. Tale ipotesi di recesso integra e sostanzia a tutti gli effetti una giusta causa di recesso per l'Amministrazione contraente.

#### **Articolo 15 - Diffida ad adempiere**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso.

In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti, ciascuno per quanto di competenza, indipendentemente dall'applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ri-



cevimiento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali.

Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell'inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.

Qualora l'Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, nè dia riscontro ovvero presenti giustificazioni che non possano essere accolte, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di risolvere il contratto.

Nel termine sopraindicato l'Appaltatore può fornire giustificazioni all'inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni contraenti ai fini dell'esercizio della facoltà di risoluzione.

Le Amministrazioni contraenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all'Appaltatore in merito all'inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato.

#### **Articolo 16 - Clausole risolutive**

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, con riferimento al singolo lotto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dall'Accordo Quadro stesso, dalle Condizioni Generali e dai Capitolati Tecnici.

La risoluzione dell'Accordo Quadro potrà essere avviata nei seguenti casi:

A) qualora non sia intervenuta per fatto dell'Appaltatore la sottoscrizione di un contratto derivato;

B) qualora l'importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante, cumulo all'importo delle penali applicate dalle Amministrazioni contraenti, raggiunga il 10% del valore complessivo dei contratti derivati attivi con riferimento al singolo lotto;

C) in caso di risoluzione di contratti derivati disposta da più di un'Amministrazione contraente, con riferimento a contratti derivati di valore complessivo superiore al 40% del valore dei contratti derivati complessivamente attivati in relazione al Lotto di riferimento;

D) in caso di cessione del contratto.

L'Amministrazione contraente ha facoltà di risolvere il contratto derivato, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dall'Accordo Quadro, dalle Condizioni generali e dai Capitolati Tecnici.

L'Amministrazione contraente può risolvere il contratto derivato nei seguenti casi:

1) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto derivato;

2) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'Appaltatore dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (articolo 89, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

- 3) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
- 4) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l'interruzione e l'abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione della Stazione Appaltante e del Committente;
- 5) la violazione degli obblighi di riservatezza come disciplinati dal contratto e/o previsti dalla normativa vigente, europea e nazionale;
- 6) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoro nero) e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- 7) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato e di subappalto eccedente le prestazioni e i limiti consentiti;
- 8) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- 9) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;
- 10) l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;
- 11) l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio la valutazione della stazione appaltante e delle Ammini-

strazioni contraenti sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;

12) l'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;

13) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere;

14) negli altri casi espressamente stabiliti nelle Condizioni Generali e/o nei Capitolati.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione. Le Amministrazioni contraenti che procedono a risolvere un contratto derivato devono trasmettere per conoscenza alla Stazione Appaltante il provvedimento motivato di risoluzione.

Qualsiasi controversia o rivendicazione dovesse insorgere con riferimento alle ipotesi di risoluzione previste dal presente articolo, non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art. 1455 del codice civile).

### **Articolo 17 - Altri casi di risoluzione**

La Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti si riservano inoltre di risolvere, rispettivamente, l'Accordo Quadro e il contratto derivato, per quanto di competenza, nei seguenti casi:

- a) il contratto abbia subito una modifica tale da esorbitare le limitazioni imposte dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e i meccanismi di adeguamento previsti dallo stesso;
- b) il valore delle prestazioni abbia superato le soglie e i limiti indicati nell'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque previsti dall'Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali e dal contratto derivato.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

### **Articolo 18 - Effetti della risoluzione e del recesso**

L'esercizio della facoltà di recesso per giusta causa dall'Accordo Quadro da parte della Stazione Appaltante comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali derivati. Gli altri casi di recesso unilaterale non inficiano la prosecuzione dei contratti derivati.

La risoluzione dell'Accordo Quadro preclude l'attivazione di nuovi contratti derivati. È facoltà delle Amministrazioni contraenti mantenere i contratti derivati attivi alla data della risoluzione dell'Accordo Quadro.

Le Amministrazioni contraenti che abbiano optato per il mantenimento del contratto derivato avranno a disposizione a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni la cauzione definitiva prestata a loro favore.

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art. 108, comma 5 e seguenti, e dall'art. 109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

A seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti, secondo le indicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni contraenti.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni contraenti al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all'esecuzione in danno e negli oneri per l'indizione di nuova gara.

Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti potranno rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all'Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento determinano l'esclusione dell'Appaltatore da successive procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni contraenti, a prescindere dagli obblighi di comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell'iscrizione nel casellario informatico.

Il periodo di esclusione previsto dalla normativa vigente decorre dalla data in cui la risoluzione è intervenuta, fatta salva l'instaurazione di eventuali procedimenti giudiziali.

#### **Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto**

L'Accordo Quadro e i contratti derivati non possono essere ceduti, a pena di nullità.

L'Appaltatore è obbligato a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti dell'Amministrazione contraente.

La cessione disposta in violazione del presente articolo è inefficace nei confronti della Città Metropolitana di Genova e delle Amministrazioni contraenti

#### **Articolo 20 - Contestazioni dell'Appaltatore**

Le eccezioni di natura applicativa, interpretativa, tecnica o economica che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo nell'ambito

dell'esecuzione dei contratti derivati, sono rappresentate al Responsabile del Procedimento, a mezzo PEC entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui si è avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione.

Nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi l'Appaltatore dovrà fare pervenire a mezzo PEC una relazione dettagliata delle situazioni che ritengono ostative alla regolare esecuzione del contratto, corredata da idonea ed analitica documentazione.

Il Responsabile del procedimento valuta preliminarmente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle eccezioni espresse, quindi, acquisita la relazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, o del Direttore dei lavori, nel caso di lavori, formula entro 60 giorni dalla prima comunicazione una proposta motivata di composizione della contestazione.

La proposta, qualora accettata, è sottoscritta dalle parti; qualora per effetto della proposta sia previsto a favore dell'Appaltatore la corrispondenza di un riconoscimento economico, sulla relativa somma sono calcolati gli interessi al tasso legale di sconto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione della proposta sino al giorno dell'effettivo pagamento.

Le modalità di esecuzione definite per effetto della proposta sottoscritta dall'Amministrazione contraente e dell'Appaltatore integrano la disciplina di esecuzione del contratto derivato.

## **Articolo 21 - Oneri delle Amministrazioni contraenti**



Le Amministrazioni contraenti si impegnano a comunicare alla Città Metropolitana di Genova tutte le variazioni dell'importo del contratto derivato (OPF) per qualsiasi causa intervenute, ai fini del monitoraggio costante dell'andamento dell'Accordo Quadro e dei contratti derivati.

Le Amministrazioni contraenti sono responsabili per il ritardo o l'omissione di tutte le segnalazioni e le comunicazioni, previste dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali e dai Capitolati tecnici nonché dalla normativa vigente, utili ad assolvere agli obblighi di comunicazione, pubblicità e informazione connessi ai compiti di indirizzo e coordinamento dell'Accordo, nonché ad evitare decadenze, prescrizioni di diritti e facoltà nonché dei possibili contenziosi che ne possano derivare.

La Città Metropolitana di Genova ha facoltà di rivalersi nei confronti delle Amministrazioni contraenti inadempienti per ogni maggiore onere e spesa che fosse chiamata a sostenere per effetto dell'inosservanza degli obblighi di segnalazione e comunicazione gravanti sui Commitenti.

In sede di adesione all'Accordo Quadro le Amministrazioni contraenti si impegnano a riconoscere alla Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di centrale di committenza:

- l'incentivo previsto dall'art. 113 commi 2 e 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in ragione dei compiti assunti per la progettazione, l'affidamento e il monitoraggio dell'Accordo Quadro, quantificato in misura pari allo 0,25% dell'importo dell'incentivo calcolato, ai sensi del

comma 2 dell'articolo 113 del citato Decreto, sul valore del contratto derivato, comprensivo di eventuali e successivi atti aggiuntivi;

- quota parte degli oneri connessi alla gestione e all'utilizzo del sistema informativo messo a disposizione dell'Accordo quadro, quantificato in misura proporzionale al valore economico dell'importo del contratto derivato rispetto all'importo del Lotto di competenza.

### **Articolo 22 - Aggiornamento del DUVRI**

Preliminarmente alla stipula dell'Accordo Quadro l'Appaltatore provvede, con le modalità indicate nelle Condizioni Generali, al riesame e all'integrazione del documento DUVRI\_standard\_AQ Rev.0, predisposto dalla Stazione Appaltante, fornendo dettagliate informazioni sui diversi e/o specifici rischi introdotti dalla propria attività manutentiva negli ambienti in cui andrà ad operare, emettendo il documento DUVRI\_standard\_AQ Rev.1.

### **Articolo 23 - Clausole di legalità**

L'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente all'Amministrazione di chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.62, nonché il codice di comportamento della Città metropolitana, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 16 del 31 gennaio 2014 n.16, e i codici di comportamento adottati da ciascuna Amministrazione Contraente, di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

#### **Articolo 24 - Obblighi di comunicazione all'Amministrazione**

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, richiamando quanto dichiarato in sede di gara dai singoli soggetti del raggruppamento e confermando che non sono intervenute modifiche dal momento in cui le dichiarazioni sono state rilasciate, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012, non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri au-

toritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

### **Articolo 25 - Tutela della riservatezza**

L'Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2005 al Regolamento UE 679/2016, dal D.P.C.M. 28 aprile 2005 e previste dalle misure minime ICT adottate dalla Città Metropolitana ai sensi della circolare 2/2017 di Agid, nonché di tutte le misure necessarie sulla base dei Provvedimenti del Garante in vigore.

L'Appaltatore assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell'esercizio del servizio.

Consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del servizio, anche con modalità informatiche, sono dati personali, anche sensibili e giudiziari, e come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali, l'appaltatore si impegna a:

- a) ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
- b) adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali e di integrarle nelle procedure già in essere;
- c) relazionare annualmente, a richiesta dell'Amministrazione contraente, sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate;

d) allertare immediatamente l'Amministrazione contraente in caso di situazioni anomale o di emergenza (comprese le ipotesi di data breach);

e) individuare un responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE 679/2016 e a comunicarlo, con nota scritta, all'Amministrazione contraente.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto ed ad osservare le specifiche istruzioni eventualmente ricevute dall'Amministrazione contraente.

L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori, nonché gli eventuali subappaltatori e i dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, sono vincolati dal segreto, pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna a relazionare su richiesta dell'Amministrazione contraente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare

immediatamente il Responsabile del procedimento in caso di situazioni anomale o di emergenza.

L'Appaltatore manleva la Città Metropolitana da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

L'Appaltatore può essere chiamato a rispondere dei danni materiali ed immateriali arrecati agli interessati per non aver adempiuto esattamente al Regolamento UE 679/2016, pertanto si impegna al risarcimento di tutti i danni vantati da terzi ai sensi dell'art. 82 del citato Regolamento.

Con riferimento all'uso del software adottato per il supporto e la gestione del servizio, di cui al Capitolato Tecnico n. 1 – Servizi di Governo, che potrà essere messo a disposizione dalla Città Metropolitana a favore dell'Appaltatore e delle Amministrazioni contraenti:

- il fornitore del software si configura come responsabile esterno del trattamento dei dati;
- l'Appaltatore e le Amministrazioni contraenti assumono in via esclusiva la responsabilità relativa al trattamento dei dati utili all'esecuzione dei contratti derivati gestiti nell'ambito dell'utenza loro riservata attraverso il detto sistema informativo, manlevando Città Metropolitana da qualsiasi perdita o violazione di dati che dovesse discendere da errori operativi.
- Città Metropolitana, presso la quale è installato il sistema informativo di gestione, si configura come responsabile esterno dei dati

conservati sui propri server, e adotta, in accordo con il fornitore del software, tutte le misure necessarie, a garantirne la sicurezza..

### **Articolo 26 - Spese contrattuali**

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente Accordo Quadro, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo relativa all'originale del presente Accordo Quadro viene assolta, a cura della Città metropolitana, in modalità telematica ed in misura forfettaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, n.4, Allegato A della Tariffa, parte prima, al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo relativa agli allegati digitali al presente Accordo Quadro viene assolta, a cura della Città metropolitana, mediante apposizione dei contrassegni telematici su una copia analogica degli allegati stessi, conservata agli atti dall'Ufficio Contratti. I contrassegni telematici utilizzati sono elencati nell'Appendice 2.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni dell'appalto oggetto del presente Accordo Quadro e dei contratti derivati sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione del presente Accordo Quadro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, sulle prestazioni dell'appalto oggetto dei contratti derivati è a carico dell'Amministrazione contraente, che effettuerà il versamento ai sensi

di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art.17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

#### **Articolo 27 - Clausole finali**

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvarle specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti derivati non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Stazione Appaltante e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

#### **Articolo 28 - Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente accordo e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla compe-



tente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Per tutte le controversie relative ai rapporti instaurati, per effetto del contratto derivato, tra l'Appaltatore e l'Amministrazione contraente, per le quali sia risultato infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Foro esclusivo competente è quello dell'Amministrazione contraente; a tale fine l'Appaltatore elegge domicilio legale nel territorio della stessa Amministrazione.

Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente Accordo Quadro, redatto a mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive cinquantasette pagine, con ciò approvandolo espressamente ed integralmente.

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Dott.ssa Norma Tombesi

(Dirigente Stazione Unica Appaltante)

SIRAM S.p.A per l'R.T.I. SIRAM S.p.A / CONSORZIO CON.I.S.TER

Ing. Marco Bongiorno

(Procuratore Speciale)

#### AUTENTICA DI FIRME

*Io sottoscritta Dott.ssa Concetta Orlando, Segretario Generale della Città metropolitana di Genova, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte la Città metropolitana, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che:*

*- la Dott.ssa Norma Tombesi,*

*la quale ha dichiarato di intervenire non in*

*proprio, ma in qualità di Dirigente della Stazione Unica Appaltante - Direzione Servizi generali, scuole e governance, in rappresentanza e per conto della Città metropolitana di Genova e*

*- l'Ing. Marco Bongiorno,* [REDACTED]

[REDACTED], *il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di procuratore speciale di SIRAM S.P.A. (C.F. e P.IVA 08786190150) avente sede legale in Milano (MI), Via Anna Maria Mozzoni n.12, mandataria dell'RTI nel quale è mandante CON.I.S.TER. (C.F. e P.IVA 01534640998), con sede legale in Genova (GE), Via De Marini n.1,*

*delle cui identità verificate in modalità telematica io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e vista in videoconferenza sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, previamente verificata la validità delle loro firme digitali, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.*

*Io, Segretario Generale, presso il mio ufficio nella sede dell'Ente in data ventotto ottobre duemilaventuno procedo all'autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.*

*Il Segretario Generale*

*Dott.ssa Concetta Orlando*

*Appendice 1 – Elenco allegati firmati digitalmente dalle parti, con relativo nome del file e impronta HASH*

Documenti di gara: Condizioni generali

Allegato C 01	ID.4470_CONDIZIONI_GENERALI_AQ FM_CMGE.pdf.p7m (SHA256: 4C4BC15DB69AC61013C52E9BF088581949286F9137E2D6CE055E793E27716AF0)
Allegato C 02	CG.A01 - Quadro Sinottico Processo Attivazione Servizi.pdf.p7m (SHA256: 88B3AB4D27271BFD9350DC56E74D7A05C85E7DD58B0BBD0C2862914427D3940B)
Allegato C 03	CG.A02 - Modello RPF Richiesta Preliminare Fornitura.pdf.p7m (SHA256: 968E6178D3CD128AEC61B75EF2A4F045AACE7EAF5A1586617C3016E33D058026)
Allegato C 04	CG.A03 - Modello CCM Comunicazione Capienza Massimale.pdf.p7m (SHA256: 71259D83EF2C3F83C9104C0AB504151847824E34E1AED45CDD4C69330EE80D03)
Allegato C 05	CG.A04 - Modello PDA Piano Dettagliato Attività.pdf.p7m (SHA256: 4DC6B926A390E749940B44CC57195804C95C842C7A4F3ED039CB60BF27F566F2)
Allegato C 06	CG.A05 - Modello AAQ Adesione Accordo Quadro.pdf.p7m (SHA256: BC7D205241BFB9914157FBA6D5BF35CB35F415AFCF9997BCED26D22698741442)
Allegato C 07	CG.A06 - Modello OPF Ordinativo Principale di Fornitura.pdf.p7m (SHA256: 362FDD5498FB657DE2A61040A28997C124E1C075BC0BCCBBB503C0348B8C5EE)
Allegato C 08	CG.A07 - Modello RDV Richiesta di Variazione.pdf.p7m (SHA256: CE64D7934DBEB45CAD09A23971798977836D45D87AD44D086823B63EDF47D366)
Allegato C 09	CG.A08 - Modello AAG Atto Aggiuntivo a OPF.pdf.p7m (SHA256: A53C824DA708A788D14571E1E90540EB0E93021E4E531529C2016F62A6282066)
Allegato C 10	CG.A09 - Prospetto attività manutentive.pdf.p7m (SHA256: 69E01F053099357A0A57B4354F63D772FB3921992B93667E451B9A2745A502DB)
Allegato C 11	CG.A10 - DUVRI_standard_AQ_Edile rev.0.pdf.p7m (SHA256: 4D7CA48F765DD1ECA310DAC8FA1E1AD261865C4F02637F3EC852F2FE30297261)
Allegato C 12	CG.A11 - DUVRI_standard_AQ_Impianti rev.0.pdf.p7m (SHA256: D54E34279D04BB4F45F7253CE0BF023931D6BBE4C8CE6EF6759193EF00AF8DF0)
Allegato C 13	CG.A12 - DUVRI_standard_AQ_Climatizzazione Ambientale rev.0.pdf.p7m (SHA256: 7D175E33D30F3F6BA64B4537D8C7AD821DF948F6A22640F528A35579AB9C44F0)
Allegato C 14	CG.A13 - DUVRI_standard_AQ_Aree verdi rev.0.pdf.p7m (SHA256: 13DEF466F9875AB8E5331F91F279655A144FC2BBD45C44FA5445056D2F88E4B2)
Allegato C 15	CG.A14 - Elenco Prezzi contrattuali predefiniti.pdf.p7m (SHA256: 98DA54EEACEBCDB3DDB50FA623D259C227BD1DD911BF54B540EC88D5ECD9A4ED)
Allegato C 16	CG.A15 - Scheda Valutazione Edificio.pdf.p7m (SHA256: 47DAE9447B1C9FB9B8BA188FFBB757354167129930C2A26FD876DE315EEB856D)
Allegato C 17	CG.A16 - Schede di Controllo.pdf.p7m (SHA256: 70463AD49E72893C452992651C554FAC16ECDD1E7FC90974430F7EC1D41C4FB5)
Allegato C 18	CG.A17 - Questionari Soddisfazione Contratto Derivato e Utenti.pdf.p7m (SHA256: 61C887FD74EB29FE480E03B6886FFD20CE4C9FEFF5024428F3A0AB7F7A4BCCDF)

## Documenti di gara: Capitolato speciale

Allegato D 01	Capitolato Tecnico 1 - Servizi di Governo.pdf.p7m (SHA256: 8928D9C2304A4F8A4738232982463EB7652454857EC9FA340A323CFE34840BE7)
Allegato D 02	S1.A1 - Corredo Informativo Anagrafica Tecnica.pdf.p7m (SHA256: 00E2E8119A1C2DABDC204E5E437EE6225DF64C1BCCA3C5E2D197A7FDF6F74C41)
Allegato D 03	S1.A2 - Gestione documentazione.pdf.p7m (SHA256: 948579E50DCD81D12D4D4C14C19B2FEA87B7025F00AF1DAAD627399C2564C9C4)
Allegato D 04	S1.A3 - Schede Manutentive e procedura registro antincendio.pdf.p7m (SHA256: 906EF4854DE4C873D37105A2DF13D82BBE2813F786A5ABC26E2EFFCD1A5181DC)
Allegato D 05	S1.A4 - Flusso Gestione Richieste.pdf.p7m (SHA256: 17BC3BE1B1EC5CAC65963A32583A20CCE013CD3F023F4F1ADA9DEB7ECB61C305)
Allegato D 06	Capitolato Tecnico 2 - Manutenzione Edile.pdf.p7m (SHA256: EFF607B7388EAC3C52A6C456E0C5369E3C6FC9F420AFCED2E99851EDE5580383)
Allegato D 07	Capitolato Tecnico 3 - Manutenzione Impianti.pdf.p7m (SHA256: 5F1EDFDF4391D1483FEF966BE404AF01AF1A67A7BCF71693E9AE0193A909D21F)
Allegato D 08	S3.A1 - Schede Monitoraggio Fotovoltaici.pdf.p7m (SHA256: B1BE47D45253081B074A77C52C7FA4AD146EBB9C2613912015016913F9C8DA81)
Allegato D 09	Capitolato Tecnico 4 - Climatizzazione Ambientale.pdf.p7m (SHA256: 7C1E8ADA8DEF8EF333D1736633D5936C8EF3E35CEC63157DD39ECC6DAF827E67)
Allegato D 10	S4.A1 - Punti Telegestione e Controllo.pdf.p7m (SHA256: E65468447DAC4B65553C5F9C426F2B860A5B3FF861A052C7F4F0F6543A4EEE51)
Allegato D 11	Capitolato Tecnico 5 - Aree verdi.pdf.p7m (SHA256: 2ECBC95E7CECDD9D74B107DB27DA252D1217078B1D51A924AEC98F5671D446AA)

Offerta Tecnica (“Allegato E”) e l’Offerta Economica (“Allegato F”) presentate dall’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Progetto Offerta, composta dai seguenti file caricati dall’Appaltatore in sede di gara sulla Piattaforma Sintel / Aria S.p.A, (qui rinominati con l’aggiunta, rispettivamente, del prefisso “Allegato E” o del prefisso “Allegato F” ed un numero progressivo):

Allegato E 01	L1.a.pdf.p7mp7m (SHA256: 6AFD4A578B5A3AC6D66CEEEEC3A1DE408733D37221F14E02C572CFBB72A13F77)
Allegato E 02	L1.b.pdf.p7m.p7m (SHA256: 16928E4FFD0088A949DACD866D6ED7D45215B46F9E0DED8BB426F768E664C46E)
Allegato E 03	L1.c.pdf.p7m.p7m (SHA256: 31EEF85A2295D85CE6894BB207D7EDBA1CCC23D247CE3878EDB4F104D6D9BB16)
Allegato E 04	L1.d.pdf.p7m.p7m (SHA256: CD8A82697FA52674F6C5180938DF6B7D28B87718231393ADC6AD117CC843BC1D)

Allegato E 05	L1.e.01-Miglioramento Frequenze manutentive.pdf.p7m.p7m (SHA256: 280A27CDD187B77217EEC24DCE73C54BD36CB5F3E2FC641C8714F5156F77F776)
Allegato E 06	L1.e.02-Miglioramento Anagrafica Tecnica.pdf.p7m.p7m (SHA256: 30988F6C19A5A19F5A6020A38C91661D57284B1C3A19C43DFFE6AE317BA4727A)
Allegato E 07	L1.e.03-Miglioria Gestione Covid.pdf.p7m.p7m (SHA256: 4FFEAD6D581B32E0CFED17C5CF60C50B9FF78E226CB8D4929DB2F9B4E6962BCD)
Allegato E 08	L1.e.04-Miglioria Impianti Elevatori.pdf.p7m.p7m (SHA256: 3736FD9DABEB6FA7BAEA15BC9B13104D88239C192F51078DF264A3081FF079AD)
Allegato E 09	L1.e.05-Utilizzo mezzi EEV.pdf.p7m.p7m (SHA256: 0CD7A11F6A1C5964F372F1F7BEAECE027F209E6284289DAA65A4BC31CF4B3EDE)
Allegato E 10	L1.e.06-Coibentazione e impermeabilizzazione coperture e solaio edifici su pilotis.pdf.p7m.p7m (SHA256: C0744681ED3AD0487578C21B6F64E002B6EC9583E6BF560B4078BB7F8B2E109F)
Allegato E 11	L1.e.07-Coibentazione involucro tramite insufflaggio.pdf.p7m.p7m (SHA256: 059B40BB174B0673A109581FA961D60C8AD0E552D09EFC8A8B5635C842B411CCC)
Allegato E 12	L1.e.08-Sostituzione generatore di calore oltre 35kW.pdf.p7m.p7m (SHA256: E710F6A536726F2909B53213FC6145C4D3D25E56C528C7ECD312A8BFACAC5B9B)
Allegato E 13	L1.e.09-Installazione pompa di calore.pdf.p7m.p7m (SHA256: 663A9498F1160B933DB46E05094B1936EA426CCADAC1798A0332FE6B37C6CF0A)
Allegato E 14	L1.e.10-Sostituzione radiatori e pannelli termoriflettenti.pdf.p7m.p7m (SHA256: 5242F314C341A34240FC013189A9D6705E70AB43B513CC7A6431946A646D9938)
Allegato E 15	L1.e.11-Installazione destratificatore d'aria.pdf.p7m.p7m (SHA256: 25CAEB2891DF7A077EBF84C03F0711E6ED5D62DC23A1A2999EF4E5CEDC0C11F5)
Allegato E 16	L1.e.12-Impianto Solare termico.pdf.p7m.p7m (SHA256: 29FEFE75AA4EBD61719D9629D77E8BB2522C5C71BB78F9ED64D59B47C6083F0F)
Allegato E 17	L1.e.13-Sostituzione serramenti.pdf.p7m.p7m (SHA256: 75257367A6497781B8BFDE38B4F76FB8185F3817D2BFAB73A76C0E0002741F48)
Allegato E 18	L1.e.14-Sostituzione rubinetterie con anti bloccaggio.pdf.p7m.p7m (SHA256: 263371152D4313C59C8982E8C3844A9356F821EFCE69CA592E85191D2C3C6D06)
Allegato E 19	L1.e.15-Installazione valvole termostatiche.pdf.p7m.p7m (SHA256: D667F0A3A8B0C58B80EF1AF3907C3A399A9270B5F0110D0684B36BAAB1DF9C0D)
Allegato E 20	L1.e.16-Sostituzione scaldabagno gas con PdC.pdf.p7m.p7m (SHA256: CF2DF05F5375671ACB879198ED26441400835BCEC791FD3CBC5589ED84CBCBAF)
Allegato E 21	L1.e.17-Zonizzazione impianto riscaldamento.pdf.p7m.p7m (SHA256: EAEC8C2C09B5531BA500295B0203525ED1B7795B5E2EC30791BA6C291995321)
Allegato E 22	L1.e.18-Metanizzazione e valvole termostatiche.pdf.p7m.p7m (SHA256: 6F5CED225D3744D8D8AFBE0605E89D23ED5600937E5F06B37FBE86F366B14B8E)
Allegato E 23	L1.e.19-Sostituzione UTA.pdf.p7m.p7m (SHA256: 813FEEE868797BBBC9025065FBB67290897DE30B6811FB30ADDA7096170B98EF)
Allegato E 24	L1.e.20-Analisi termografica.pdf.p7m.p7m (SHA256: EC9383BFF0C53CFC3C2B47610D35EAB6232B91B5CCAB983102A4AC2BFCE0DA56)
Allegato E 25	Allegato PO.1.pdf.p7m (SHA256: 42CF3D0B8B5725B074961BF6B85FAF810B3EC3E986EA6DC7DDA3B454C2F6E368)
Allegato F 01	Offerta economica_lotto 1.pdf.p7m.p7m (SHA256: 866357EF1A89D6C5FEC89C966ACD630B9DD4D00894293DCD50C2E3D76A921CE6)

*Appendice 2 – Elenco contrassegni telematici applicati sulle copie analogiche degli allegati conservati agli atti*

- sull'Allegato A: 1 contrassegno telematico

01200717552618 e 01200717552482, emessi il 24 maggio 2021
---

- sull'Allegato B: 3 contrassegni telematici

01200717553164, 01200717553153, e 01200717553142, emessi il 24 maggio 2021
--

- sull'Allegato C: 120 contrassegni telematici

01200717550800,	01200717550798,	01200717550787,	01200717550776,	01200717550765,
01200717550754,	01200717550742,	01200717550731,	01200717550720,	01200717550719,
01200717550708,	01200717550696,	01200717550685,	01200717550674,	01200717550663,
01200717550650,	01200717550649,	01200717550638,	01200717550627,	01200717550616,
01200717550605,	01200717550593,	01200717550582,	01200717550571,	01200717550569,
01200717550558,	01200717550547,	01200717550536,	01200717550525,	01200717550514,
01200717550503,	01200717550491,	01200717550480,	01200717550478,	01200717550467,
01200717550456,	01200717550445,	01200717550434,	01200717550423,	01200717550412,
01200717550401,	01200717550399,	01200717550387,	01200717550376,	01200717550365,
01200717550354,	01200717550343,	01200717550332,	01200717550321,	01200717550310,
01200717550309,	01200717550296,	01200717550285,	01200717550274,	01200717550263,
01200717550252,	01200717550241,	01200717550230,	01200717550229,	01200717550218,
01200717550207,	01200717550194,	01200717550183,	01200717550172,	01200717550161,
01200717550150,	01200717550149,	01200717550138,	01200717550127,	01200717550116,
01200717550104,	01200717550092,	01200717550081,	01200717550070,	01200717550069,
01200717550058,	01200717550047,	01200717550036,	01200717550025,	01200717550013,

01200717608001,	01200717607999,	01200717607988,	01200717607977,	01200717607966,
01200717607955,	01200717607944,	01200717607933,	01200717607922,	01200717607911,
01200717607900,	01200717607897,	01200717607886,	01200717607875,	01200717607864,
01200717607853,	01200717607842,	01200717607831,	01200717607820,	01200717607819,
01200717607807,	01200717607795,	01200717607784,	01200717607773,	01200717607762,
01200717607751,	01200717607740,	01200717607739,	01200717607728,	01200717607716,
01200717607705,	01200717607693,	01200717607682,	01200717607671,	01200717607660,
01200717607659, 01200717607648, 01200717607637, 01200717607625, 01200717607614 emessi il 25				
maggio 2021				

- sull'Allegato D: 74 contrassegni telematici n.

01201126360852,	01201126360841,	01201126360830,	01201126360829,	01201126360818,
01201126360807,	01201126360794,	01201126360783,	01201126360772,	01201126360761,
01201126360750,	01201126360749,	01201126360738,	01201126360727,	01201126360716,
01201126360704,	01201126360636,	01201126360625,	01201126360613,	01201126360602,
01201126360670, 01201126360669, 01201126407788, 01201126407755, 01201126407744 emessi il 22/				
luglio 2021				
, 01200717552847,	01200717552836,	01200717552825,	01200717552813,	01200717552802,
01200717552790,	01200717552789,	01200717552778,	01200717552767,	01200717552756,
01200717552745,	01200717552734,	01200717552722,	01200717552711,	01200717552700,
01200717552698,	01200717552687,	01200717552676,	01200717552665,	01200717553461,
01200717553450,	01200717553448,	01200717553437,	01200717553426,	01200717553415,
01200717553404,	01200717553392,	01200717553381,	01200717553370,	01200717553369,
01200717553357,	01200717553346,	01200717553335,	01200717553324,	01200717553313,
01200717553302,	01200717553209,	01200717553289,	01200717553278,	01200717553266,
01200717553255,	01200717553244,	01200717553233,	01200717553222,	01200717553211,

01200717553200, 01200717553198, 01200717553187, 01200717553175 emessi il 24 maggio 2021

- sull'Allegato E: 41 contrassegni telematici n.

01200717607591, 01200717607580, 01200717607579, 01200717607568, 01200717607557,  
01200717607546, 01200717607534, 01200717607523, 01200717607512, 01200717607501,  
01200717607499, 01200717607488, 01200717607477, 01200717607466, 01200717607455,  
01200717607443, 01200717607432, 01200717607421, 01200717607410, 01200717607409,  
01200717607397, 01200717607386, 01200717607375, 01200717607364, 01200717607352,  
01200717607341, 01200717607330, 01200717607329, 01200717607318, 01200717607307,  
01200717607295, 01200717607284, 01200717607273, 01200717607261, 01200717607250,  
01200717607249, 01200717607238, 01200717607227, 01200717607216, 01200717607205,  
01200717607193, emessi il 25 maggio 2021;

- sull'Allegato F: 6 contrassegni telematici n.:

01200717552471, 01200717552460, 01200717552654, 01200717552643, 01200717552630,  
01200717552629, emessi il 24 maggio 2021;